



LEGGE 9 novembre 1976, n. 60 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 11 novembre 1976).

**Legge che indice il 5° censimento generale della popolazione ed il 1° censimento generale edilizio.**

**Noi Capitani Reggenti**

*la Serenissima Repubblica di San Marino*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 9 novembre 1976.*

**Art. 1**

Il 5° censimento generale della popolazione è indetto per il 30 novembre 1976.

La responsabilità del censimento generale edilizio compete all'Ufficio per la pianificazione territoriale, la responsabilità del censimento generale della popolazione dall'Ufficio di Statistica in collaborazione con l'Ufficio di Stato Civile.

Nel censimento della popolazione le funzioni di indirizzo e controllo sono attribuite alla Commissione di Stato Civile. Nel censimento edilizio tali compiti sono attribuiti alla Commissione del Piano.

**Art. 2**

La rilevazione generale obbligatoria si riferisce alla popolazione che risiede abitualmente nel territorio della Repubblica di San Marino con o senza iscrizione anagrafica.

**Art. 3**

Il censimento ha scopi demografici e statistici. Esso tende a promuovere l'aggiornamento del registro di popolazione raccogliendo, oltre ai dati anagrafici, quelli relativi alle istruzioni e alla condizione professionale della popolazione.

Verranno raccolte anche notizie sulle caratteristiche delle abitazioni occupate.

**Art. 4**

Le schede di censimento saranno distribuite, a partire dal 18 novembre 1976 ed a cura di appositi incaricati rilevatori, a tutte le famiglie dimoranti nel territorio della Repubblica. Ogni Capo famiglia dovrà compilare o far compilare in maniera leggibile la scheda di censimento con tutte le

indicazioni richieste, e consegnarla agli incaricati rilevatori che provvederanno direttamente al ritiro.

**04;15**

**Art. 6**

In dipendenza delle operazioni di censimento è disposto il riordinamento e l'aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica.

**04;15**

**Art. 7**

In concomitanza col censimento generale della popolazione, è indetto il primo censimento generale edilizio. Esso ha scopi statistici ed in particolare tende a rilevare la superficie, il volume e le condizioni nonché l'attuale destinazione di ogni edificio esistente sul territorio.

Il proprietario e chiunque altro abbia la disponibilità di un edificio è tenuto a collaborare con gli incaricati rilevatori fornendo loro le dovute informazioni.

**04;15**

**Art. 8**

E' fatto obbligo ad ognuno di fornire le notizie che gli verranno richieste in applicazione della presente legge.

Chiunque rifiuti di fare le dichiarazioni e di fornire le notizie che gli verranno richieste come sopra ovvero fornisca dichiarazioni o notizie mendaci è punito ai sensi dell'art. 384 del codice penale.

**04;15**

**Art. 9**

Le notizie di carattere riservato raccolte in occasione dei censimenti indetti con la presente legge costituiscono segreto d'ufficio e non possono essere rese note a privati, uffici od enti pubblici se non in forma collettiva in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

Il pubblico ufficiale, il pubblico impiegato o incaricato che riveli ad estranei notizie riservate raccolte in occasione dei censimenti è punito ai sensi dell'art. 377 del codice penale.

**04;15**

**Art. 10**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 10 novembre 1976-1676 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Primo Bugli - Virgilio Cardelli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia